



COMUNE di ARMENO

Provincia di Novara

Tel. 0322- 900106 fax 0322- 900013

Prot. n. 2413

ORD. N. 15

TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIVITA' DI CANI

IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 3 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2009, n. 268, concernente l'oggetto;

Visto il comunicato stampa del detto Ministero in data 3 marzo 2009 concernente: "Mancato rispetto dell'ordinanza: le sanzioni";

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n.267;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio nazionale";

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

ORDINA

1) Chiunque viola le disposizione di cui all'Ordinanza del ministro della salute in data 3 marzo 2009 è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al seguente prospetto:

NORMA VIOLATA				SANZIONE	
A R T	C O M M A	L E T T	VIOLAZIONE	MINIMA	MASSIMA
1	1		DELL'OBBLIGO DI: CUSTODIA E BUON GOVERNO del cane.....	25,00	258,00
1	3	a	utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.....	25,00	50,00
		b	portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.....	25,00	40,00
		c	affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente.....	25,00	100,00
2	4		raccogliere le feci del cane e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse..... DEL DIVIETO DI:	30,00	60,00
2	1	a	addestramento di cani che ne esalti l’aggressività	25,00	40,00
		b	qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l’aggressività.....	150,00	258,00
		c	sottoposizione di cani a doping, così come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.....	150,00	258,00
		d	interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali – 2) taglio delle orecchie – 3) taglio della coda. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione alle vigenti norme sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’art. 544-ter del Codice Penale (reclusione da tre mesi ad un anno o multa da 3.000,00 a 15.000,00 euro.....	40,00	80,00
		e	vendita e commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).....	150,00	258,00

2) In relazione al comminato disposto dagli articoli 3 e 6, comma 1, dell'ordinanza ministeriale, i proprietari dei cani inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3, della stessa Ordinanza provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 400,00

3) Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni della presente ordinanza e di quella ministeriale, sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della Legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni

4) Per i casi di recidiva trova sempre applicazione la misura massima della sanzione.

5) La presente Ordinanza annulla l'Ordinanza n. 5 del 13 febbraio 2007.

La Polizia Municipale è incaricata della esecuzione e della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 6 aprile 2009

IL SINDACO
MARIOTTI Werther